



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 20 del 12 ottobre 2021

concernente

“Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico”

RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA

La norma in esame riprende in maniera organica, riportandola in un'unica disposizione normativa, gli interventi già attuati dalla provincia, nell'ambito di diverse leggi di settore, a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico. Non prevedendo l'attivazione di nuovi interventi, la norma non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Nello specifico:

- nell'articolo 4, le attività di screening precoce dei disturbi del neurosviluppo, nonché l'offerta di servizi residenziali e semi-residenziali a valenza riabilitativa, rientrano nelle attività che ordinariamente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari eroga e sono finanziate nell'ambito dei trasferimenti ordinari a favore della medesima azienda (legge provinciale n. 16 del 2010 sulla tutela della salute);
- gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, sono già erogati nell'ambito dell'ordinaria attività dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado e sono finanziati nell'ambito della legge provinciale n. 5 del 2006 sulla scuola. Analogamente per quanto riguarda l'attività di consulenza effettuata tramite i propri enti strumentali prevista all'articolo 5, comma 2, la stessa risulta già realizzata dai medesimi enti nell'ambito dei rispettivi bilanci;
- l'offerta di servizi socio-assistenziali coordinati ed integrati, previsti dall'articolo 6, sono ordinariamente erogati dalla struttura provinciale competente in materia nell'ambito delle risorse autorizzate per i fini di cui alla legge provinciale n. 13 del 2007 sulle politiche sociali e della legge provinciale n. 8 del 2003 sull'handicap;
- le attività previste dall'articolo 7 e 8 rientrano nelle attività che ordinariamente l'Agenzia del lavoro fornisce e sono già finanziati nell'ambito della legge provinciale n. 19 del 1983 sul lavoro;

Gli altri articoli della presente legge non presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Dal punto di vista organizzativo-procedurale, trattandosi di interventi ed attività già in essere, la norma in esame non comporta alcun impatto.